

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21795 Anno 2020

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE

Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

Data Udiienza: 07/07/2020

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

- 1) **Del Villano Nicola**, nato il 14/12/1968;
- 2) **Fontana Pasquale**, nato il 22/02/1970;
- 3) **Morico Gianni**, nato il 20/03/1972;

Avverso la sentenza emessa il 18/12/2018 dalla Corte di appello di Napoli;

Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;

Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per l'imputato Pasquale Fontana; il rigetto del ricorso per gli imputati Nicola Del Villano e Gianni Morico;

Sentiti nell'interesse degli imputati:

l'avv. Giovanni Cantelli, per Pasquale Fontana e Nicola Del Villano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per entrambi i suoi assistiti;
l'avv. Giovanni Stellato, per Gianni Morico, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 22/06/2017 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, pronunciandosi all'esito di giudizio abbreviato, per quanto di interesse ai presenti fini, emetteva nei confronti degli imputati Nicola Del Villano, Pasquale Fontana e Gianni Morico le seguenti statuizioni processuali.

1.1. L'imputato Nicola Del Villano veniva dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo 7 (artt. 110 cod. pen., 12-*quinquies* decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352, e 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) e condannato alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione.

L'imputato Del Villano, inoltre, veniva assolto dai reati di cui ai capi 1, 9 e 10, per gli ultimi due dei quali non si procede in questa sede processuale, perché il fatto non sussiste.

Nei confronti dello stesso imputato, infine, si disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per il delitto di cui al capo 6, ritenendosi l'ipotesi di reato per la quale si procedeva differente da quella oggetto di contestazione.

1.2. L'imputato Pasquale Fontana veniva dichiarato colpevole del reato ascrittogli ai capi 1 (art. 416-*bis*, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, cod. pen.) e condannato alla pena di dieci anni di reclusione.

L'imputato Fontana, inoltre, veniva assolto dal reato di cui al capo 6 perché il fatto non sussiste.

1.3. L'imputato Gianni Morico veniva assolto dai reati ascrittigli a capi 3 e 12.

1.4. Infine, gli imputati Nicola Del Villano e Pasquale Fontana, in conseguenza delle richiamate statuizioni, venivano condannati alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

2. Con sentenza emessa il 21/02/2019 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi sulle impugnazioni proposte dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e dagli imputati Nicola Del Villano e Pasquale Fontana emetteva le seguenti statuizioni processuali.

2.1. Quanto a Nicola Del Villano, la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione appellata e in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dichiarava l'imputato



colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 e 7, così come originariamente contestati, condannandolo alla pena di undici anni di reclusione.

2.2. Quanto a Pasquale Fontana, la Corte di appello di Napoli, ritenuta la continuazione tra i fatti di reato giudicati nel presente procedimento e quelli giudicati con la sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale il 10/12/2010, divenuta irrevocabile il 27/04/2011, rideterminava la pena irrogata all'imputato in dodici anni di reclusione; tale pena conseguiva all'ordinanza di correzione di errore materiale emessa ex art. 130 cod. proc. pen. il 18/12/2018, che correggeva l'indicazione contenuta nell'originario dispositivo di "anni quattordici di reclusione".

2.3. Quanto, infine, a Gianni Morico, la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione appellata e in accoglimento dell'impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui al capo 3, nel quale doveva ritenersi assorbito il delitto di cui al capo 12, condannandolo alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione.

Conseguiva a tali statuizioni la condanna dell'imputato Morico alle pene accessorie di legge e alle spese processuali sostenute nei due gradi di giudizio.

Nel resto, la sentenza di primo grado veniva confermata.

3. Dalle sentenze di merito, che divergevano nei termini di cui si è detto, emergeva l'esistenza e la sfera di operatività del gruppo Zagaria - egemonizzato da Michele Zagaria e facente parte del più ampio raggruppamento consortile camorristico del Clan dei Casalesi, storicamente attivo nell'area campana settentrionale -, che operava nel territorio casertano, con particolare riferimento ai centri di Casapesenna e Grazzanise, fino al giugno del 2015.

L'esistenza di tale consorteria risultava attestata da una serie di sentenze irrevocabili emesse nei confronti dei suoi affiliati nel corso degli anni, richiamate nella decisione impugnata, che costituivano il punto di partenza delle attività d'indagine condotte nel presente procedimento dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

Su questa, consolidata, piattaforma processuale si inserivano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Massimiliano Caterino, Nicola Panaro, Nicola Schiavone, Benito Natale, Raffaele Venosa, Antonio Barracano e Attilio Pellegrino, grazie alle cui provalazioni venivano chiariti gli scenari criminali che caratterizzavano la sfera di operatività del sodalizio in esame, che risultava egemonizzato da Michele Zagaria.

Su tali provalazioni, si innestavano le attività investigative condotte nel corso delle indagini preliminari, che consentivano di individuare gli ambiti di operatività del gruppo Zagaria, nel cui contesto assumeva un rilievo preminente

M
la gestione del settore delle estorsioni, commesse in danno di esercenti commerciali della zona. Tali conclusioni venivano corroborate dagli esiti delle verifiche investigative condotte dalla polizia giudiziaria, tra le quali rilievo preminente doveva attribuirsi alle intercettazioni, telefoniche e ambientali, svolte nel corso delle indagini preliminari, che riscontravano il contenuto delle profezioni dei collaboranti Caterino, Panaro, Schiavone, Natale, Venosa, Barracano e Pellegrino.

Sulla base di tale articolato compendio probatorio, la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi in parziale riforma della decisione di primo grado, evidenziava che il gruppo Zagaria, all'interno del più ampio raggruppamento camorristico del Clan dei Casalesi, nel quale era inserito, nel corso degli anni aveva rinnovato il suo potere criminale, rafforzando la sua carica intimidatrice sul territorio ed estendendo i suoi interessi al settore del traffico di sostanze stupefacenti, attuato su larga scala, al sistematico esercizio di attività estorsive in danno degli operatori economici dei centri di Casapesenna e Grazzanise, al riciclaggio e alla movimentazione di ingenti flussi di denaro, che venivano investiti grazie all'intervento di prestanome collegati alla stessa consorteria campana.

L'esistenza di una rete consortile camorristica, multiforme e ramificata, traeva conferma dalle imputazioni ascritte a Del Villano, Fontana e Morico ai capi 1, 3 e 7 del procedimento penale celebrato davanti ai Giudici di merito.

3.1. In questa cornice, occorre precisare che la Corte di appello di Napoli operava una parziale rivisitazione del giudizio espresso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, riformando l'assoluzione pronunciata nei confronti di Nicola Del Villano, per il reato di cui al capo 1, nonché nei confronti di Gianni Morico, per il reato di cui al capo 3, nel quale doveva ritenersi assorbito il delitto di cui al capo 12.

La parziale rivisitazione del giudizio di primo grado, compiuta all'esito del processo di appello, cui conseguiva una diversa determinazione del trattamento sanzionatorio applicato agli imputati Del Villano e Morico, discendeva dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che veniva disposta d'ufficio dalla Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per effetto della quale venivano riesaminati i collaboratori di giustizia che erano stati escussi nel corso delle indagini preliminari.

Quanto, in particolare, alla condotta associativa ascritta a Nicola Del Villano al capo 1, la riforma del giudizio assolutorio pronunciato dal Giudice di primo grado conseguiva al fatto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi nel corso delle indagini preliminari e risentiti con le forme di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. convergevano nel ritenere l'imputato un affiliato

del sodalizio camorristico casalese, dal quale non si era allontanato nonostante il periodo di detenzione patito, continuando a mantenere immutati i suoi rapporti con i vertici consortili del gruppo, attestati dal suo legame, risalente nel tempo, con Michele Zagaria.

Quanto, invece, alla riforma del giudizio assolutorio pronunciato nei confronti di Gianni Morico per il reato di cui al capo 3, tale rivisitazione conseguiva al fatto che i collaboratori di giustizia escussi nel corso delle indagini preliminari – come detto risentiti ex art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen. – convergevano nel ritenere l'imputato un concorrente esterno al sodalizio casalese, al quale forniva il suo apporto causale, con una pluralità di comportamenti funzionalmente rilevanti, tra i quali si richiamava la partecipazione ad alcune operazioni economiche, effettuate con esponenti del gruppo camorristico in esame, tra cui Elio Diana.

Come si è detto, veniva rideterminato il trattamento sanzionatorio anche nei confronti dell'imputato Fontana, anche se tale rideterminazione non derivava dal ribaltamento del giudizio di primo grado, ma dal riconoscimento della continuazione tra i fatti di reato giudicati nel presente procedimento e quelli giudicati con la sentenza irrevocabile emessa dalla stessa Corte territoriale il 10/12/2010.

Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi gli imputati Nicola Del Villano, Pasquale Fontana e Gianni Morico venivano condannati alle pene di cui in premessa.

4. Avverso tale sentenza gli imputati Nicola Del Villano, Pasquale Fontana e Gianni Morico, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrevano per cassazione, con atti di impugnazione di cui occorre dare partitamente conto.

4.1. L'imputato Nicola Del Villano, a mezzo dell'avv. Giovanni Cantelli, ricorreva per cassazione, deducendo le sotto indicate censure difensive, esposte senza enumerazione delle relative doglianze.

Con la prima di tali doglianze si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 603, comma 3-*bis*, 438 e 192 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano, a fronte di un giudizio di primo grado celebrato con le forme del rito abbreviato, di rinnovare l'istruttoria dibattimentale senza che fosse stata avanzata un'espressa richiesta della pubblica accusa, disponendo l'audizione dei collaboratori di giustizia esaminati nel corso delle indagini preliminari.



In via subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale, la difesa di Del Villano sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., laddove consentiva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado nelle ipotesi in cui non vi era stato alcun dibattimento, per effetto della scelta dell'imputato di procedere, allo stato degli atti, con le forme del giudizio abbreviato.

Con un'ulteriore censura difensiva si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 498, 499 e 503 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non avevano consentito alla difesa del ricorrente, all'udienza del 20/11/2018, celebrata davanti alla Corte di appello di Napoli, di esaminare il collaboratore di giustizia Nicola Schiavone nel rispetto delle sue strategie processuali, ponendogli le domande ritenute necessarie all'approfondimento dei temi probatori su cui il proponente stava riferendo nel corso del suo esame, dal quale era derivato un pregiudizio insanabile delle sue prerogative difensive.

Con le due successive censure difensive, di cui si impone una disamina congiunta, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 12-*quinquies* decreto-legge n. 306 del 1992 e 7 decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione della fattispecie di cui al capo 7 e degli elementi costitutivi dell'aggravante in contestazione, la cui sussistenza, relativamente all'intestazione fittizia della ditta "La Cannellese" di Giugliano in Campania, era stata affermata in contrasto con le emergenze probatorie, che, tenuto conto delle dichiarazioni inattendibili dei collaboratori di giustizia escussi nei giudizi di merito - tra cui quelle di Nicola Schiavone -, non consentivano di ritenere le condotte delittuose dell'imputato riconducibili alla sfera di operatività del gruppo Zagaria.

Si deduceva, ulteriormente, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-*bis* cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione della fattispecie associativa contestata a Nicola Del Villano al capo 1, la cui sussistenza era stata affermata in contrasto con le emergenze probatorie, che, tenuto conto delle dichiarazioni inattendibili dei collaboratori di giustizia escussi nei giudizi di merito - Massimiliano Caterino, Nicola Panaro, Benito Natale e



Nicola Schiavone – non consentivano di ritenere il ricorrente un affiliato del gruppo Zagaria.

Si deducevano, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 99 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano il riconoscimento della recidiva, che era stata applicata a Nicola Del Villano, nella misura di tre anni e sei mesi di reclusione, nonostante non fosse emersa l'elevata pericolosità sociale dell'imputato e senza l'esplicitazione degli elementi probatori che imponevano di ritenere collegati i comportamenti criminosi in esame con quelli relativi ai pregiudizi penali del ricorrente.

Con la censura difensiva conclusiva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, comma secondo, 133 e 62-*bis* cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio applicato a Del Villano, censurato per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche – su cui la Corte di appello di Napoli, a fronte delle specifiche censure difensive, non si era pronunciata – e per l'aumento di tre anni di reclusione, disposto a titolo di continuazione, senza alcuna esplicitazione delle ragioni che imponevano di discostarsi dai minimi edittali.

Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

4.2. L'imputato Pasquale Fontana, a mezzo a mezzo dell'avv. Giovanni Cantelli, ricorreva per cassazione, deducendo le sotto indicate censure difensive, esposte senza enumerazione delle relative doglianze.

Con la prima di tali doglianze si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-*bis* cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione della fattispecie associativa contestata al ricorrente al capo 1, la cui sussistenza era stata affermata in contrasto con le emergenze probatorie, che, alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi nei giudizi di merito, palesemente contraddittorie, non consentivano di ritenere Fontana un affiliato del gruppo Zagaria. Queste incongruità probatorie, in particolare, apparivano evidenti alla luce delle propalazioni rese dai collaboranti Massimiliano Caterino, Raffaele Venosa e Attilio Pellegrino, le cui dichiarazioni venivano passate analiticamente in rassegna nell'atto di impugnazione in esame, mediante diffusi richiami testuali.

Con la seconda di tali doglianze si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 416-*bis* e 378 cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaurientemente conto della mancata derubricazione del delitto contestato a Fontana al capo 1 nella diversa fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen., che si imponeva tenuto conto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi nei giudizi di merito, che non consentivano di ritenere l'imputato un affiliato della consorteria casalese.

Con un'ulteriore doglianza si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 99 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaurientemente conto del riconoscimento della recidiva, quantificata nella misura di quattro anni di reclusione, che era stata applicata a Pasquale Fontana sulla base di un percorso argomentativo incongruo e contrastante con le emergenze probatorie, che non consentivano di ritenere la posizione dell'imputato connotata da elevata pericolosità e non permettevano di ritenere le condotte illecite in esame collegate a quelle relative ai precedenti penali del ricorrente.

Si deducevano, infine, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, comma secondo, 133 e 62-*bis* cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaurientemente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a Fontana, censurato per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'aumento di tre anni di reclusione disposto a titolo di continuazione, il quale ultimo si riteneva quantificato su una pena base erroneamente individuata, dovendosi ritenere più grave il reato di cui al capo B della sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Napoli il 10/12/2010 e non quello di cui al capo 1 del presente procedimento.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

4.3. L'imputato Gianni Morico, a mezzo dell'avv. Giovanni Stellato, ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 581 e 603 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaurientemente conto delle ragioni che imponevano di ritenere ammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli a fronte della genericità

delle doglianze poste a fondamento di tale atto di impugnazione, che non si confrontava con il percorso argomentativo seguito dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli nel valutare la posizione di Morico e non si fondava su specifiche richieste istruttorie.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 110, 416-*bis* cod. pen., 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaurientemente conto del compendio probatorio acquisito, che si riteneva inidoneo alla formulazione di un giudizio di responsabilità nei confronti di Gianni Morico, tenuto conto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi nei giudizi di merito – Nicola Panaro, Benito Natale, Raffaele Venosa e Antonio Barracano –, la cui inattendibilità non consentiva di ritenere l'imputato contiguo al gruppo casalese in esame.

Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 62-*bis* e 133 cod. pen., in relazione alla legge 27 maggio 2015, n. 69, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaurientemente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a Morico, nel quantificare il quale non si era considerato che la condotta illecita dell'imputato si arrestava al 2010, a un'epoca antecedente alla disciplina applicata al ricorrente, per effetto della quale gli era stata irrogata una pena erroneamente quantificata in sei anni e otto mesi di reclusione, senza il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la cui concessione si imponeva tenuto conto della ricostruzione degli accadimenti criminosi.

Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti dagli imputati Nicola Del Villano, Pasquale Fontana e Gianni Morico devono essere esaminati separatamente.

2. In via preliminare alla disamina dei singoli atti di impugnazione, appare indispensabile richiamare i principi di carattere generale che ne consentono un corretto inquadramento sistematico, alla luce dei parametri ermeneutici di questa Corte.

In questa cornice, si ritiene indispensabile soffermarsi sui principi generali applicabili alle chiamate in correità e in reità acquisite nel presente procedimento, concernenti le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di



giustizia Massimiliano Caterino, Nicola Panaro, Nicola Schiavone, Benito Natale, Raffale Venosa, Antonio Barracano e Attilio Pellegrino, che costituiscono il nucleo essenziale del compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di responsabilità formulato dalla Corte di appello di Napoli nei confronti degli imputati Nicola Del Villano, Pasquale Fontana e Gianni Morico.

In questo ambito, innanzitutto, è necessario richiamare il principio di diritto affermato nell'ultimo arresto giurisprudenziale delle Sezioni unite, applicabile nei confronti dei propalanti esaminati nel presente procedimento, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01).

Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto – salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato – il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 21599 del 16/02/1999, Emmanuello, Rv. 244541-01).

In questa cornice, le chiamate in correità o in reità, in quanto contenute nelle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai criteri di valutazione della prova previsti da tale disposizione, nel senso che la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, devono trovare conferma in altri elementi di prova, con la conseguente accentuazione, conformemente all'espressa previsione del primo comma dello stesso articolo, dell'obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi come

espressione di un giudizio unitario e non frazionabile sulle provalazioni oggetto di vaglio.

Tale arresto giurisprudenziale, inoltre, nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, ribadisce che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato; dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata effettuata dal propalante, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465-01).

Quanto, infine, alla tipologia e all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo penale e idoneo, sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma giurisdizionale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.).

Ne discende che il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità di un propalante può essere offerto anche dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata disposizione, in termini analoghi a quanto si verificava nel caso in esame per le provalazioni dei collaboratori di giustizia Massimiliano Caterino, Nicola Panaro, Nicola Schiavone, Benito Natale, Raffaele Venosa, Antonio Barracano e Attilio Pellegrino. Infatti, qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purché estraneo alle accuse che devono essere riscontrate, può essere legittimamente utilizzato a conferma della loro attendibilità, che dovrà essere vagliata rigorosamente dal giudice, verificando l'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e la sua attitudine a fungere da riscontro estrinseco di quella – o di quelle – che lo stesso giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto



alle prime, della propria decisione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.).

Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, occorre esaminare le propalazioni acquisite in relazione alle ipotesi delittuose contestate agli imputati Nicola Del Villano, Pasquale Fontana e Gianni Morico – ai capi 1, 3 e 7 –, allo scopo di vagliare la correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Napoli nel valutare le dichiarazioni rese dai collaboranti Massimiliano Caterino, Nicola Panaro, Nicola Schiavone, Benito Natale, Raffaele Venosa, Antonio Barracano e Attilio Pellegrino, che costituiscono il nucleo essenziale del giudizio di responsabilità formulato nei confronti dei ricorrenti.

3. Passando a considerare i singoli atti di impugnazione, occorre prendere le mosse dal ricorso proposto dall'imputato Nicola Del Villano, a mezzo dell'avv. Giovanni Cantelli, di cui si deve rilevare preliminarmente l'infondatezza, che veniva articolato attraverso le censure difensive di seguito esaminate, mediante l'indicazione delle pagine dove ciascuna doglianza è esposta.

3.1. Deve ritenersi inammissibile la prima delle censure proposte con il ricorso in esame, articolata nelle pagine 1-7, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 603, comma 3-*bis*, 438 e 192 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano, a fronte di un giudizio di primo grado celebrato con le forme del rito abbreviato, di rinnovare l'istruttoria dibattimentale senza che fosse stata avanzata una espressa richiesta della pubblica accusa, disponendo l'audizione dei collaboratori di giustizia esaminati nel corso delle indagini preliminari.

In via subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale si sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., laddove consentiva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado nelle ipotesi in cui non vi era stato alcun dibattimento per effetto della scelta dell'imputato di procedere, allo stato degli atti, con le forme del giudizio abbreviato.

Osserva, in proposito, il Collegio che gli accertamenti istruttori suppletivi in questione venivano disposti dalla Corte di appello di Napoli nel rispetto dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 58, legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario», atteso che la necessità di una

rivalutazione delle accuse dei propalanti acquisite nel giudizio di primo grado appariva necessitata dalle emergenze probatorie.

Invero, a fronte dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, l'opzione ermeneutica recepita dalla Corte territoriale, a prescindere dalla formulazione di un'apposita richiesta processuale, appariva imposta dalla disposizione dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., che recita: «Nel caso di appello del pubblico ministero per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale».

Non può, in proposito, non rilevarsi che, nell'introdurre l'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., il legislatore italiano si è mosso in una prospettiva di inequivocabile continuità rispetto ai criteri ermeneutici sanciti dalle Sezioni unite con la sentenza "Dasgupta", in cui, tra l'altro, veniva affermato il seguente principio di diritto: «È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486-01).

Questo orientamento ermeneutico, del resto, veniva ulteriormente ribadito dalle Sezioni unite, con la sentenza "Patalano", con una pronuncia che si attaglia perfettamente al caso di specie, in cui si affermava il seguente principio di diritto: «È affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni» (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785-01).



Il percorso ermeneutico seguito dalla giurisprudenza di legittimità, infine, si arricchiva di un terzo intervento chiarificatore delle Sezioni unite, che estendeva i principi affermati nelle due precedenti pronunzie, sopra citate, alle ipotesi di rivalutazione delle conclusioni raggiunte dai periti e dai consulenti tecnici delle parti, il cui vaglio – nei casi di ribaltamento del giudizio di primo grado sfavorevole all'imputato – non può mai essere meramente cartolare. Sul punto, si ritiene opportuno richiamare il seguente principio di diritto: «L'omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, nella vigenza dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., alla riforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., mentre la pronuncia di riforma adottata sulla base della rivalutazione della relazione del perito, acquisita in forma puramente cartolare, è sindacabile per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da potere determinare una diversa conclusione del processo» (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112-03).

In questa cornice si è mosso il legislatore – intervenuto tra le prime due pronunzie delle Sezioni unite (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit.; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, cit.) e il terzo intervento chiarificatore (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, cit.) – che ha imposto la rinnovazione delle prove dichiarative nelle ipotesi di appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, integrale o parziale, senza imporlo quando l'epilogo decisorio oggetto del giudizio di primo grado sia una decisione di condanna. Ne consegue che il testo dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., così come novellato, non offre alcuno spazio per sostenere la tesi prospettata dalla parte ricorrente, avendo il legislatore chiaramente mutuato nel corpo della novellata disposizione quel nesso funzionale che le Sezioni unite avevano individuato tra l'esito liberatorio del giudizio di primo grado e la possibile condanna in appello (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit.; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, cit.).

A questi parametri ermeneutici la Corte di appello di Napoli si conformava correttamente, evidenziando che la necessità di sentire i collaboratori di giustizia Nicola Panaro, Nicola Schiavone, Benito Natale e Antonio Barracano discendeva dalle conclusioni alle quali era giunto, nel processo di primo grado, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, che aveva ritenuto sprovviste di

univocità probatoria e inidonee all'accoglimento della prospettazione accusatoria le loro provalazioni.

La Corte di appello di Napoli, infatti, riteneva che le accuse dei collaboranti in questione costituivano il nucleo essenziale del compendio probatorio e imponevano, in riforma della sentenza di primo grado, di condannare l'imputato Del Villano per il reato di cui al capo 1. Di questo, ineccepibile, percorso valutativo si dava correttamente atto nelle pagine 4-6 della sentenza impugnata, in cui si evidenziava che, all'udienza del 20/09/2018, venivano esaminati i collaboranti Nicola Panaro e Natale Benito per riferire sulla posizione dell'imputato Nicola Del Villano; mentre, all'udienza del 20/11/2018, veniva esaminato il collaborante Nicola Schiavone, per riferire sulla posizione dello stesso Del Villano.

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità della doglianza e di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., prospettata dalla difesa di Del Villano in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in via subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale, che si pone in palese contrasto con i principi che si sono richiamati, in linea con l'ineccepibile percorso argomentativo posto a fondamento della sentenza impugnata. Sotto questo profilo, si ritiene indispensabile richiamare il passaggio argomentativo esplicitato a pagina 11 della decisione censurata, in cui si affermava: «La Corte ha ritenuto doveroso procedere d'ufficio alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non ritenendo possibile decidere allo stato degli atti, senza esaminare soggetti in grado di riferire e meglio dettagliare fatti, episodi, circostanze utili e determinanti ai fini di una pronuncia pienamente ponderata, che tenga conto del bilanciamento di ogni interesse, quale quello della presunzione di innocenza degli imputati, nonché quello, non meno importante, dell'effettività dell'accertamento giurisdizionale».

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità della censura difensiva in esame.

3.2. Parimenti inammissibile deve ritenersi l'ulteriore doglianza, che veniva articolata nelle pagine 7-8 dell'atto di impugnazione, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 498, 499 e 503 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano alla difesa del ricorrente, all'udienza del 20/11/2018, di esaminare il collaboratore di giustizia Nicola Schiavone nel rispetto delle sue strategie processuali e di porgli le domande ritenute necessarie all'approfondimento dei temi probatori su cui il provalante riferiva nel corso del



suo esame, che determinava un pregiudizio insanabile delle prerogative difensive.

Secondo la difesa del ricorrente, le modalità di conduzione dell'esame dibattimentale del collaboratore di giustizia Nicola Schiavone aveva^{sc} comportato una lesione delle prerogative processuali del suo assistito, atteso che il collaborante aveva introdotto un tema - relativo alla corresponsione dello stipendio agli affiliati del gruppo Zagaria durante i periodi di carcerazione - che si riteneva decisivo per approfondire la posizione associativa del ricorrente all'interno della consortereria casertana.

Osserva, in proposito, il Collegio che tale doglianza, così come prospettata, non appare rispettosa del principio di autosufficienza, non avendo la difesa dell'imputato indicato quali fossero le violazioni delle prerogative difensive che la conduzione dell'esame del collaboratore di giustizia Nicola Schiavone, da parte del presidente del collegio davanti al quale si celebrava il processo di appello, aveva concretizzato nei confronti del suo assistito e quali conseguenze erano derivate da tale, meramente asserita, violazione rispetto all'esito del giudizio di secondo grado sfavorevole all'imputato. La difesa del ricorrente, invero, nel caso di specie, si limitava a prospettare generiche censure sulle modalità di conduzione dell'esame del collaborante Nicola Schiavone, senza indicare - se non mediante un incongruo richiamo al pregiudizio delle esigenze della difesa prodotto dalla conduzione dell'esame da parte del presidente del collegio, determinato dai riferimenti del propalante al pagamento degli stipendi degli affiliati detenuti - le ragioni concrete per cui tali modalità dovevano ritenersi lesive delle prerogative e delle strategie processuali di Del Villano, nel più ampio contesto delle propalazioni dello stesso Schiavone.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «La generica doglianza sul modo di conduzione del dibattimento da parte del presidente del collegio, il quale avrebbe condizionato le deposizioni testimoniali mediante interventi senza il rispetto delle regole del contraddittorio, non può conseguire alcun risultato utile in sede di impugnazione; prescindendo dalla considerazione che la violazione dell'art. 506 cod. proc. pen. non è sanzionata a pena di nullità da alcuna norma, ogni eventuale questione attinente alla conduzione del processo deve essere immediatamente contestata dalle parti e formalizzata nel corso del dibattimento e la decisione o mancata decisione sull'incidente, può assumere rilevanza nel giudizio di impugnazione, solo in quanto si accerti che essa abbia comportato la lesione dei diritti delle parti o viziato la decisione» (Sez. 6, n. 909 del 18/11/1999, Spera, Rv. 216626-01; si veda, in senso sostanzialmente

conforme, anche Sez. 4, n. 1022 del 10/12/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 265737-01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità della doglianza in esame.

3.3. Devono ritenersi infondate le due ulteriori censure difensive, articolate nelle pagine 8-20 del ricorso in esame, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 12-*quinquies* decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352, e 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione della fattispecie di cui al capo 7 e degli elementi costitutivi dell'aggravante in contestazione, la cui sussistenza, relativamente all'intestazione fittizia della ditta "La Cannellese" di Giugliano in Campania, era stata affermata in contrasto con le emergenze probatorie, che, tenuto conto della contraddittorietà delle provalazioni dei collaboratori di giustizia escussi nei giudizi di merito – comprese quelle di Nicola Schiavone –, non consentivano di ritenere le condotte illecite dell'imputato riconducibili alla sfera di operatività del gruppo Zagaria, come detto, facente parte del più ampio raggruppamento consortile del Clan dei Casalesi.

Osserva il Collegio che la sentenza impugnata riteneva dimostrato il collegamento dell'attività commerciale di Del Villano con il sodalizio di cui al capo 1, attraverso la ditta "La Cannellese", intestata alla società "Pirraglia s.r.l." di Pasquale Pirraglia e gestita quale socio occulto dal ricorrente, nel contesto dell'operatività del gruppo casalese in cui l'imputato era inserito.

Secondo la Corte territoriale, dalle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia Massimiliano Caterino, Nicola Parano, Benito Natale e Nicola Schiavone emergeva che l'imputato Del Villano gestiva la ditta "La Cannellese", ubicata a Giugliano in Campania, in località Lago Patria, attraverso un suo uomo di fiducia, Pasquale Pirraglia, che svolgeva le funzioni di prestanome del ricorrente, nel contesto degli obiettivi perseguiti dalla consorteria camorristica nella quale il ricorrente era affiliato. Tali dichiarazioni, del resto, non venivano valutate isolatamente, ma nel più ampio contesto probatorio dei giudizi di merito, nel cui ambito assumevano un rilievo pregnante non solo le dichiarazioni dei collaboranti alle quali ci si sta riferendo, ma anche le attività di captazione registrate nel corso delle indagini preliminari.

Questa attività commerciale, pertanto, doveva ritenersi una promanazione delle strategie del gruppo Zagaria, collegata alle finalità illecite perseguite dalla

consorteria casalese nel territorio dove operava, com'era desumibile, tra l'altro, dal contenuto delle intercettazioni citate nella sentenza impugnata, dalle quali si evinceva il collegamento tra Del Villano, Gianni Morico e Luigi Ammutinato. Ci si riferisce, in particolare, all'intercettazione ambientale n. 535 del 09/07/2014, registrata all'interno degli uffici della ditta "Morico & Morico", citata a pagina 14; nonché all'intercettazione n. 1207 del 06/08/2014, registrata nei medesimi luoghi, citata a pagina 14.

Tali captazioni, che risultano interpretate nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebban, Rv. 263715-01), oltre a essere univocamente orientate nella direzione prefigurata dalla sentenza impugnata, appaiono corroborate dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Benito Natale all'udienza di appello del 20/09/2018, che riferiva di avere incontrato, nel giugno del 2015, Nicola Del Villano, che gli aveva chiesto di intervenire in relazione ad alcuni problemi gestionali, che erano insorti per la recente apertura da parte di Antonio Allegretto e Gianni Morico di un caseificio a Sant'Arpino Frattamaggiore.

Costituisce, del resto, un dato probatorio incontestabile quello secondo cui l'attività commerciale in questione era gestita personalmente da Nicola Del Villano e che all'esercizio di tali poteri gestionali corrispondeva un atteggiamento di sottomissione del titolare formale dell'azienda - Pasquale Pirraglia - che appariva consapevole di operare allo scopo di consentire al ricorrente il perseguimento dei suoi obiettivi illeciti.

Il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito napoletani, dunque, appare conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie criminosa di trasferimento fraudolento di beni la condotta del soggetto che faccia assumere la titolarità della proprietà aziendale e degli utili prodotti ad altri individui - analogamente a quanto accertato con riferimento ai rapporti tra Del Villano e Pirraglia - e che «sia finalizzata all'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale [...]» (Sez. 2, n. 23131 dell'08/03/2011, Castaldo, Rv. 250561-01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che il reato di cui all'art. 12-*quinquies* decreto-legge n. 306 del 1992 è una fattispecie a forma libera, comprensiva di ogni condotta che comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o di altre utilità, al fine di eludere le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniale e il controllo dei cespiti mafiosi. Ne consegue che, sul piano dell'elemento soggettivo, la connotazione essenziale del delitto di cui si controverte è la consapevole determinazione, in qualsiasi forma realizzata, di una situazione di difformità tra titolarità formale - meramente apparente - e titolarità di fatto di

un determinato patrimonio, qualificata dal perseguimento delle finalità fraudolente descritte dalla norma (Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014, Gobbi, Rv. 258343-01; Sez. 6, n. 10271 del 22/11/2013, dep. 2014, Lo Bianco, Rv. 258338-01).

Non è, al contempo, dubitabile che la condotta delittuosa posta in essere dal ricorrente nella gestione dell'attività imprenditoriale contestatagli al capo 7 costituiva la concretizzazione degli obiettivi di controllo illecito del tessuto economico attuati dalla consorceria casalese di cui al capo 1, perseguiti da Del Villano nel più vasto ambito operativo del sodalizio in cui era inserito.

Ricostruito in questi termini il collegamento funzionale esistente tra le attività commerciali di cui ci si occupa e la sfera di operatività del sodalizio casalese prefigurato al capo 1, a conferma della correttezza del riconoscimento dell'aggravante censurata, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi in relazione all'interpretazione dell'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, secondo cui: «In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione» (Sez. 6, n. 44698 del 22 settembre 2015, Cannizzaro, Rv. 265359-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218-01).

Non sussistono, infine, questioni ermeneutiche riguardanti la compatibilità dell'aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991 con la formulazione dell'art. 416-*bis*.1 cod. pen., che ha lasciato immutati gli elementi costitutivi della circostanza in esame, essendo in proposito sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: «Sussiste continuità normativa tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, abrogata dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, e la disposizione contenuta nell'art. 416-*bis*.1, comma primo, cod. pen.» (Sez. 1, n. 39542 del 10/04/2018, Di Natale, Rv. 273863-01).

Queste ragioni impongono di ritenere infondate le doglianze esaminate, così come articolate nelle pagine 8-20 dell'atto di impugnazione.

3.4. Deve ritenersi infondata anche l'ulteriore censura difensiva, articolata nelle pagine 21-28 del ricorso in esame, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-*bis* cod. pen.,

conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione della fattispecie associativa contestata al ricorrente al capo 1, la cui sussistenza, a fronte dell'assoluzione pronunciata nel processo di primo grado, era stata affermata in contrasto con le emergenze probatorie, che, tenuto conto delle dichiarazioni inattendibili dei collaboratori di giustizia escussi nei giudizi di merito – Massimiliano Caterino, Nicola Panaro, Benito Natale e Nicola Schiavone – non consentivano di ritenere Del Villano un affiliato del gruppo Zagaria, egemonizzato da Michele Zagaria e facente parte del più ampio raggruppamento consortile del Clan dei Casalesi.

Secondo la difesa del ricorrente, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Massimiliano Caterino, Nicola Panaro, Benito Natale e Nicola Schiavone non consentivano la rivisitazione del giudizio parzialmente assolutorio espresso dalla Corte di appello di Napoli nei confronti della sentenza di primo grado, non risultando tali provalazioni idonee a corroborare il giudizio di colpevolezza formulato dal Giudice di secondo grado in ordine all'affiliazione di Del Villano al gruppo Zagaria.

Osserva, in proposito, il Collegio che sull'affiliazione del ricorrente nella consorterìa in esame si registravano le provalazioni dei collaboratori di giustizia Massimiliano Caterino, Nicola Panaro, Benito Natale e Nicola Schiavone, le quali convergevano nel descrivere il ruolo associativo svolto da Nicola Del Villano all'interno del sodalizio casalese, che si era mantenuto immutato fin dalla prima metà del decennio precedente e traeva il suo fondamento dal legame personale esistente tra l'imputato e Michele Zagaria.

La Corte di appello di Napoli si soffermava partitamente sulle dichiarazioni accusatorie acquisite nei confronti dell'imputato Nicola Del Villano, passandole analiticamente in rassegna.

Pertanto, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Massimiliano Caterino all'udienza del 05/07/2018, che confermava quanto riferito nell'interrogatorio del 10/07/2014, venivano esaminate nelle pagine 16 e 17 della sentenza impugnata; le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Nicola Panaro all'udienza del 20/09/2018 venivano esaminate a pagina 17 del provvedimento impugnato; le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Benito Natale all'udienza del 20/09/2018, che confermava quanto riferito negli interrogatori del 13/06/2016, del 14/10/2016 e del 09/09/2016, venivano esaminate nelle pagine 17 e 18 della pronuncia censurata; infine, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Nicola Schiavone all'udienza del 20/11/2018 venivano vagliate nelle pagine 18 e 19 della decisione censurata.

Dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti Caterino, Panaro, Natale e Schiavone emergeva che l'affiliazione di Del Villano al gruppo Zagaria era risalente nel tempo – essendo collocabile cronologicamente nella prima del decennio precedente – e lo vedeva coinvolto in una pluralità di attività illecite gestite nell'interesse della consorteria casalese sul territorio casertano. Tali convergenti propalazioni, come evidenziato nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 19 della sentenza impugnata, dimostravano «l'affiliazione di Del Villano Nicola al clan dei Casalesi, gruppo Zagaria, anche durante il periodo in contestazione [...]», come conseguenza del rapporto personale consolidato esistente tra l'imputato e Michele Zagaria, del quale il ricorrente era stato l'autista.

Occorre, pertanto, ribadire che i resoconti dichiarativi dei collaboranti Caterino, Panaro, Natale e Schiavone venivano ritenuti pienamente attendibili sulla base dei parametri ermeneutici cui ci si è riferiti nel paragrafo 2 (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.), cui si deve rinviare, che il Giudice di appello applicava correttamente, evidenziando che tali propalazioni risultavano tra loro sovrapponibili, componendo un tessuto probatorio omogeneo, nel quale le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia esaminati risultavano intrinsecamente attendibili ed estrinsecamente riscontrate, consentendo di ritenere l'imputato Nicola Del Villano affiliato al gruppo Zagaria, quale fazione del più ampio raggruppamento consortile camorristico del Clan dei Casalesi.

3.4.1. Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo attraverso cui la Corte di appello di Napoli riteneva necessario procedere alla riforma del giudizio assolutorio formulato nei confronti di Nicola Del Villano, per il reato di cui al capo 1, appare ineccepibile e rispettoso dell'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, laddove nel giudizio di secondo grado si sia determinata l'integrale riforma della sentenza impugnata, si deve fare riferimento in termini rigorosi al materiale sottoposto alla cognizione del giudice di appello, tenendo conto delle acquisizioni dibattimentali e degli elementi probatori – decisivi ai fini della rivisitazione della decisione – posti a fondamento di quel giudizio. In questi casi, l'obbligo motivazionale del giudice di appello assume connotazioni più stringenti rispetto al caso in cui la sentenza di appello si limiti a confermare la decisione impugnata, nel più generale contesto delineato dalle Sezioni unite in materia di riforma integrale delle decisioni di primo grado, per il quale occorre richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti

argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679-01).

Questa impostazione, com'è noto, trae origine dall'orientamento ermeneutico consolidatosi a seguito del risalente arresto delle Sezioni unite, al quale la Corte territoriale, relativamente alla posizione di Del Villano, si conformava in termini ineccepibili, secondo cui: «Quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado – genericamente richiamata – delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua deliberazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01).

3.4.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza della censura difensiva in esame.

3.5. Devono ritenersi inammissibili le censure difensive articolate nelle pagine 28 e 29 del ricorso in esame, proposte separatamente ma di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaurientemente conto del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato Del Villano, censurato per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, per l'applicazione della recidiva e per l'aumento disposto a titolo di continuazione – che veniva quantificato in tre anni di reclusione –, che avevano determinato la formulazione di un giudizio dosimetrico connotato da eccessività ed esorbitante rispetto al disvalore delle condotte illecite contestate al ricorrente ai capi 1 e 7.

Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a Del Villano risulta suffragato dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Napoli, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dei

reati ascritti al ricorrente ai capi 1 e 7, escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare la pena nei termini invocati dalla sua difesa – tenuto conto della gravità della condotta criminosa, del contesto camorristico casalese nel quale si sviluppava e dei precedenti penali gravanti sull'imputato –, che veniva quantificata nel giudizio di appello in undici anni di reclusione.

Ne discende che, tenuto conto del contesto consortile casalese nel quale maturava la determinazione criminosa dell'imputato e del disvalore dei fatti di reato che gli venivano contestati, nella sentenza impugnata, veniva compiuta una valutazione dosimetrica rispettosa dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., nel considerare la quale non si può non ribadire che – al contrario di quanto dedotto dalla difesa di Del Villano – il trattamento sanzionatorio risulta congruo, non consentendo il riconoscimento delle attenuanti generiche e imponendo contestualmente l'applicazione della recidiva, per effetto dei precedenti penali del ricorrente. Non può, del resto, non rilevarsi che l'intera carriera criminale di Del Villano, come evidenziato nel paragrafo 3.4, cui si rinvia, oltre a risultare risalente nel tempo, si sviluppava nel contesto operativo del gruppo Zagaria, nel quale il ricorrente gravitava fin dalla prima metà del decennio passato, rendendo plausibile l'esistenza di un collegamento consortile tra i fatti di reato che gli venivano contestati ai capi 1 e 7 e i suoi precedenti penali.

Si consideri, in ogni caso, che le circostanze attenuanti generiche rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione processuale nel suo complesso – e che impediva la concessione all'imputato Nicola Del Villano delle attenuanti generiche invocate dal suo difensore – è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01).

Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità della censura difensiva in esame.

3.5.1. Quanto, infine, al residuo profilo censorio, esposto a pagina 30, relativo all'aumento di pena per la continuazione, applicato a Del Villano per il reato di cui al capo 7, deve rilevarsi che la Corte di appello di Napoli, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, individuava, quale pena base, per il delitto associativo ascritto all'imputato al capo 1, quella di dieci anni di reclusione, alla quale, dopo l'aumento di pena previsto per la recidiva, applicava l'aumento per la continuazione con il reato di cui al capo 7, quantificato in tre anni di reclusione; alla pena così determinata in sedici anni e sei mesi di reclusione, infine, veniva applicata la riduzione per il rito abbreviato con cui si procedeva, che comportava l'irrogazione della pena finale di undici anni di reclusione.

Ne discende che la Corte territoriale procedeva a una quantificazione ineccepibile della pena irrogata a Del Villano, enucleando le singole frazioni del trattamento sanzionatorio applicato all'imputato e individuando l'aumento di pena per la continuazione con il reato di cui al capo 7, quantificato in tre anni di reclusione, formulando un giudizio dosimetrico congruo e conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice è tenuto a fornire una congrua motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81, cpv., cod. pen., specie quando questo, pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato» (Sez. 1, n. 21641 dell'08/01/2016, Lendano, Rv. 266885-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016, Cocomazzi, Rv. 268131-01).

Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità della censura difensiva in esame.

3.6. Le considerazioni esposte impongono di rigettare il ricorso proposto dall'avv. Giovanni Cantelli nell'interesse dell'imputato Nicola Del Villano.

4. Occorre, quindi, passare a considerare il ricorso proposto dall'imputato Pasquale Fontana, a mezzo dell'avv. Giovanni Cantelli, di cui si deve rilevare preliminarmente la fondatezza, relativamente alla censura difensiva relativa al trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato.

Tale atto di impugnazione veniva articolato nelle doglianze di seguito esaminate.

4.1. Deve ritenersi infondata la prima di tali doglianze, articolata nelle pagine 1-8 del ricorso in esame, con cui si deduceva il vizio di motivazione della

sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-*bis* cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione della fattispecie associativa ascritta al ricorrente al capo 1, la cui sussistenza era stata affermata in contrasto con le emergenze probatorie, che, alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi nei giudizi di merito – Massimiliano Caterino, Raffaele Venosa e Attilio Pellegrino – non consentivano di ritenere Pasquale Fontana un affiliato del gruppo Zagaria, che, come si è detto, era egemonizzato da Michele Zagaria e riconducibile al Clan dei Casalesi.

Si erano, in questo modo, trascurate le deduzioni difensive – con le quali la Corte territoriale non si era confrontata –, che imponevano di ritenere le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Massimiliano Caterino, Raffaele Venosa e Attilio Pellegrino inidonee alla formulazione di giudizio di colpevolezza nei confronti di Pasquale Fontana, connotandosi tali provalazioni per un contenuto, intrinsecamente ed estrinsecamente, inattendibile.

Osserva, in proposito, il Collegio che, sull'affiliazione nella consorteria casalese e sulla posizione associativa ricoperta in tale ambito dal ricorrente, si registrava la convergenza delle provalazioni dei collaboratori di giustizia Massimiliano Caterino, Raffaele Venosa e Attilio Pellegrino, che descrivevano il ruolo svolto dall'imputato Pasquale Fontana all'interno della consorteria casalese. Tale ruolo consortile, del resto, si era mantenuto sostanzialmente immutato fin dalla prima metà del decennio precedente e traeva il suo fondamento dai rapporti parentali e imprenditoriali che legavano l'imputato e Michele Zagaria, che era uno degli esponenti di spicco dell'area camorristica in questione.

Più precisamente, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Massimiliano Caterino nell'interrogatorio reso il 10/09/2014 venivano esaminate nelle pagine 22 e 23 della sentenza impugnata; le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Raffaele Venosa venivano esaminate a pagina 23 del medesimo provvedimento decisorio; infine, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Attilio Pellegrino venivano vagliate a pagina 23 della decisione censurata. Occorre aggiungere che tali collaboratori di giustizia non venivano riesaminati dalla Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non essendosi verificata, relativamente alla posizione di Pasquale Fontana, la rivisitazione del giudizio di assoluzione pronunciata dal Giudice di primo grado, a differenza di quanto si è constatato a proposito di Nicola Del Villano.

Da tali provalazioni emergeva il ruolo associativo svolto da Pasquale Fontana all'interno del gruppo Zagaria, che risaliva alla prima metà del decennio precedente e non poteva ritenersi limitato ai rapporti personali, peraltro

Ⓟ

incontroverti, esistenti tra il ricorrente e Michele Zagaria, essendo pacifico che l'imputato, nella sua lunga militanza consortile, aveva intrattenuto rapporti stabili con numerosi esponenti del sodalizio in esame, tra cui – oltre agli stessi collaboranti Caterino, Venosa e Pellegrino, che riferivano di episodi di cui avevano avuto una conoscenza diretta – Carlo Bianco, Michele Barone e Filippo Castaldo.

Tali convergenti propalazioni, come evidenziato nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 25 della sentenza impugnata, fornivano «la prova dell'affiliazione di Fontana Pasquale al gruppo Zagaria, anche dopo il luglio 2004 e certamente fino all'agosto 2014», come conseguenza del rapporto consolidato – parentale e imprenditoriale – esistente tra l'imputato e Michele Zagaria.

In questa cornice, i resoconti dichiarativi dei collaboranti Caterino, Venosa e Pellegrino venivano ritenuti pienamente attendibili sulla base dei parametri ermeneutici cui ci si è riferiti nel paragrafo 2 (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.), cui si deve rinviare, che la Corte di appello di Napoli applicava correttamente, evidenziando che tali propalazioni risultavano tra loro sovrapponibili, componendo un tessuto probatorio omogeneo, nel quale le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia esaminati risultavano intrinsecamente attendibili ed estrinsecamente riscontrate, consentendo di ritenere l'imputato Pasquale Fontana, fin dalla prima metà del decennio scorso, un soggetto affiliato al gruppo Zagaria.

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza della censura difensiva in esame.

4.2. Dall'infondatezza della doglianza esaminata nel paragrafo precedente discende l'infondatezza della successiva doglianza, articolata nelle pagine 9 e 10 del ricorso in esame, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 416-*bis* e 378 cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaurientemente conto della mancata derubricazione del delitto associativo contestato a Fontana al capo 1 nella diversa fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen., che si imponeva tenuto conto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi nei giudizi di merito, che non consentivano di ritenere l'imputato un affiliato della consortereria casalese in esame.

Secondo la difesa del ricorrente, la condotta illecita contestata^{to} a Fontana al capo 1 era sostanzialmente limitata ai rapporti personali intrattenuti con Michele Zagaria, con la conseguenza che, sulla scorta degli elementi probatori richiamati nel provvedimento impugnato, non era possibile affermare l'inserimento del ricorrente nel sodalizio casalese, non rilevando a tal proposito il richiamo alla

“interazione sistematica” con altri esponenti della consorceria, effettuato dalla Corte territoriale.

Non può, invero, non ribadirsi, in linea con quanto affermato nel paragrafo 4.1, cui si deve rinviare, che le propalazioni dei collaboratori di giustizia Massimiliano Caterino, Raffaele Venosa e Attilio Pellegrino componevano un tessuto probatorio omogeneo, che imponeva di ritenere il ricorrente affiliato al gruppo Zagaria, quale fazione del più ampio raggruppamento consortile del Clan dei Casalesi, fin dalla prima metà del decennio precedente. Si è già detto, del resto, che gli stessi collaboratori di giustizia avevano intrattenuto rapporti consortili con Pasquale Fontana, riferendo, nel corso delle loro deposizioni, episodi – come la gestione della cassa del gruppo, la percezione dello stipendio mensile quale affiliato e la partecipazione a riunioni nelle quali si discutevano questioni decisive per la sfera di operatività della consorceria casertana – che presupponevano l’affiliazione dell’imputato al gruppo Zagaria e la piena consapevolezza degli obiettivi criminosi perseguiti dal sodalizio e condivisi dal ricorrente.

Né i rapporti conclamati tra il ricorrente e Michele Zagaria potevano essere ricondotti al diverso ambito applicativo dell’art. 378 cod. pen., atteso che l’imputato non intratteneva rapporti con il solo Zagaria, ma anche con altri esponenti del sodalizio casalese, come Carlo Bianco, Michele Barone, Filippo Castaldo e Massimiliano Caterino. Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Napoli, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 25 della sentenza impugnata, affermava: «Non può accogliersi la richiesta di riqualificazione del fatto atteso che, in alcun modo, è emersa una condotta che abbia favorito il solo Michele Zagaria, resosi responsabile del delitto ex art. 416-*bis* c.p. ad eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa».

In questa, incontrovertita, cornice, appaiono parimenti condivisibili i richiami, effettuati dalla Corte territoriale, alla giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di distinzione tra la partecipazione a un’associazione mafiosa e il favoreggiamento personale, erroneamente invocata dalla difesa di Fontana, secondo cui: «Il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l’attività dell’associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell’attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa» (Sez.

1

1, n. 33243 del 07/05/2013, Borrelli, Rv. 256987-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 43249 del 13/04/2018, Russo, Rv. 274374-01).

Questo orientamento ermeneutico, peraltro, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale ampiamente consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «In linea di principio è configurabile il concorso tra il reato di favoreggiamento e quello di associazione per delinquere stante la diversa oggettività giuridica delle due fattispecie che devono essere tenute distinte. Commette il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e non quello di favoreggiamento, il soggetto che organicamente e sistematicamente opera con gli associati come elemento strutturale dell'apparato del sodalizio criminoso al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività criminosa dell'associazione o a perseguire i partecipi di tale attività; mentre deve rispondere anche di favoreggiamento l'associato per delinquere che aiuti un altro associato resosi autore di reati non rientranti nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le ricerche della polizia» (Sez. 6, n. 2774 del 10/01/1995, Salinitro, Rv. 200806-01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza della doglianza in esame.

4.3. Devono ritenersi inammissibili le doglianze, articolate nelle pagine 10-13 del ricorso in esame, di cui si impone una trattazione congiunta, afferendo al trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 99, 133 e 62-*bis* cod. pen., conseguenti all'incongruità del giudizio dosimetrico formulato nei confronti di Pasquale Fontana, censurato per l'applicazione della recidiva e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avevano determinato l'irrogazione di una pena connotata da eccessività dosimetrica.

Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a Fontana appare suffragato dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Napoli, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, del reato associativo ascritto al ricorrente, escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare la pena nei termini invocati dalla sua difesa, tenuto conto della gravità della condotta criminosa, del contesto camorristico casalese nel quale si sviluppava e dei precedenti penali dell'imputato, che imponevano il riconoscimento della recidiva.

Ne discende che, tenuto conto del contesto consortile nel quale maturava la determinazione criminosa dell'imputato e del disvalore dei fatti di reato che gli venivano contestati, nella sentenza impugnata, veniva compiuta una valutazione

dosimetrica rispettosa dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., nel considerare la quale non si può non ribadire che - al contrario di quanto dedotto dalla difesa di Fontana - il trattamento sanzionatorio risulta congruo, non consentendo il riconoscimento delle attenuanti generiche e imponendo contestualmente l'applicazione della recidiva, per effetto dei precedenti penali del ricorrente. Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte territoriale, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 25 della sentenza impugnata, osservava: «Non possono concedersi le attenuanti generiche ad un soggetto che ha sempre fatto parte di un sodalizio spietato come il clan dei casalesi e che, in alcun modo, nel corso degli anni si è ravveduto o ha manifestato l'intenzione di collaborare con la giustizia».

Si consideri, in ogni caso, che le attenuanti generiche rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione a Fontana delle attenuanti generiche invocate dal suo difensore - è imposta dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel paragrafo 3.5, cui si rinvia (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, cit.; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, cit.).

Queste ragioni impongono di ribadire l'inaffidabilità delle censure difensive esaminate, articolate nelle pagine 10-13 del ricorso.

4.4. Deve, infine, ritenersi fondata la residua doglianza, articolata nelle pagine 11-13 della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 81, comma secondo, cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaurientemente conto del giudizio dosimetrico formulato nei confronti di Pasquale Fontana, che veniva censurato per l'erronea quantificazione della pena, atteso che il reato più grave non doveva ritenersi quello di cui al capo 1 del presente procedimento ma quello di cui al capo B della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 10/12/2010, divenuta irrevocabile il 27/04/2011.

Osserva il Collegio che, nel procedere alla determinazione della pena irrogata a Pasquale Fontana, nel giudizio di appello, veniva individuata quale pena base quella per il delitto di cui al capo 1, aumentata per la recidiva di quattro anni e disposto l'aumento di pena per la continuazione esterna sopra indicata, quantificata in tre anni di reclusione.

Tuttavia, nel procedere a tale quantificazione non si teneva conto del fatto che l'aumento di pena a titolo di continuazione esterna, con fatti di reato giudicati in un altro procedimento, postula una complessiva riformulazione del

giudizio dosimetrico, l'enucleazione dei titoli di reato giudicati nei diversi ambiti processuali e l'individuazione dell'ipotesi più grave, non potendosi affermare l'esistenza della continuazione con i fatti di un altro procedimento, laddove relativi a più ipotesi criminose, valutati indistintamente. L'erroneità di tale percorso dosimetrico, del resto, emerge dalla stessa sentenza, in cui, nel passaggio argomentativo esplicitato a pagina 25, la Corte di appello di Napoli, senza effettuare alcuna valutazione dei reati giudicati nella pronuncia irrevocabile, sopra citata, affermava: «Il riconoscimento della continuazione con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, sez. 4, il 10.12.2010 comporta la rideterminazione della pena nei seguenti termini: pena base per il delitto di cui al capo 1) del presente processo anni 11 di reclusione, aumentata per la recidiva ad anni 15 di reclusione, aumentata per la continuazione con la suddetta sentenza ad anni 18 di reclusione, ridotta per il rito alla pena finale di anni 12 di reclusione».

Né era sufficiente il generico riferimento alla pena irrogata nella citata decisione irrevocabile, senza distinguere le condotte illecite unificate dal vincolo della continuazione esterna con quelle giudicate nel presente procedimento, atteso che nel primo ambito processuale l'imputato Pasquale Fontana veniva condannato per il reato di estorsione continuata e aggravata commesso a Santa Maria Capua Vetere fino al 07/07/2014, nonché per il reato di associazione di tipo mafioso, commesso a Casapesenna, Agro Aversano e nelle zone limitrofe fino al luglio del 2004.

Ne discende che la Corte di appello di Napoli procedeva alla quantificazione della pena irrogata a Pasquale Fontana senza enucleare le singole frazioni sanzionatorie, relative alla ritenuta continuazione esterna, formulando un giudizio dosimetrico che non appare rispettoso della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione» (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, Ahlal, Rv. 272211-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 4413 del 13/01/2016, Langella, Rv. 266154-01).

Le considerazioni esposte impongono di ritenere fondata la censura difensiva in esame, cui consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, nei termini di cui in dispositivo.

P

4.4. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono di ritenere fondato il ricorso proposto dall'avv. Giovanni Cantelli nell'interesse dell'imputato Pasquale Fontana, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Nel resto, l'atto di impugnazione esaminato deve essere rigettato.

5. Deve ritenersi fondato l'atto di impugnazione proposto dall'imputato Giovanni Morico, a mezzo dell'avv. Giovanni Stellato, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, nel quale deve ritenersi assorbito il terzo motivo.

5.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 581 e 603 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano di ritenere ammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli a fronte della genericità delle doglianze poste a fondamento dell'impugnazione, che non si confrontava con la sentenza di primo grado.

Secondo la difesa del ricorrente, la previsione dell'art. 581 cod. proc. pen. non consente che l'atto di appello consista in una generica riproposizione della prospettazione processuale della parte impugnante, essendo indispensabile, per la sua validità, che ci si confronti analiticamente con il provvedimento censurato e con i passaggi argomentativi, sottoposti a censura, che rendono inidoneo il giudizio formulato dal giudice di primo grado.

Osserva, in proposito, il Collegio che l'assunto difensivo, secondo cui l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, avverso la sentenza emessa il 22/06/2017 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, era connotato da genericità e non soddisfaceva i requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen., appare smentito dalle risultanze processuali.

Si consideri che l'appello censurato non si limitava a una generica censura dell'assoluzione pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli nei confronti di Gianni Morico, per il reato di cui agli artt. 110 e 416-*bis* cod. pen., così come ascrittogli al capo 3, incentrandosi su un'analitica valutazione degli elementi probatori dai quali desumere l'incongruità del percorso argomentativo attraverso cui l'imputato era stato assolto dall'accusa di essere contiguo al gruppo Zagaria, dalla quale discendeva la necessità di una riformulazione del giudizio di responsabilità nei confronti del ricorrente, da

attuare mediante la mera rivalutazione delle fonti di prova, non ritenendosi necessaria un'attività probatoria suppletiva.

Gli elementi probatori che imponevano la rivalutazione del giudizio assolutorio pronunciato dal Giudice di primo grado, invero, venivano esaminati criticamente, mediante il richiamo dei rapporti imprenditoriali esistenti tra Gianni Morico e Nicola Del Villano, che non potevano ritenersi confinati a un contesto esclusivamente personale, ma erano espressione degli obiettivi di interferenza mafiosa con il sistema economico perseguiti dalla consorteria casalese; dai rapporti esistenti tra lo stesso Morico e Pasquale Fontana, anch'essi non riconducibili a un contesto esclusivamente personale, atteso che l'imputato metteva a disposizione dell'interlocutore la liquidità che gli veniva richiesta, cambiandogli gli assegni di volta in volta presentati all'incasso; dall'utilizzazione degli uffici dell'azienda del ricorrente, denominata "Morico & Morico", per lo svolgimento di riunioni in cui venivano discusse le strategie operative del sodalizio casalese, alle quali partecipavano vari affiliati.

Le argomentazioni poste a fondamento dell'atto di appello proposto dalla parte ricorrente, pertanto, venivano sviluppate sulla base di una prospettazione processuale che deve ritenersi immune da censure sul piano motivazionale e rispettosa del combinato disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Tale prospettazione teneva conto degli elementi di giudizio posti dal Giudice di primo grado a fondamento della sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di Morico, dei quali si richiedeva una complessiva rivalutazione, che non presupponeva lo svolgimento di attività istruttorie, nel rispetto dell'art. 581 cod. proc. pen., così come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, a tenore del quale: «L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica a pena di inammissibilità: a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

Queste ragioni inducono a ritenere infondato il primo motivo di ricorso.

5.2. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 110 e 416-*bis* cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito, che si riteneva inidoneo alla formulazione di un giudizio di responsabilità nei confronti di Gianni Morico, per effetto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi nei

giudizi di merito – Nicola Panaro, Benito Natale, Antonio Barracano e Nicola Schiavone –, la cui inattendibilità non consentiva di ritenere l'imputato contiguo al gruppo casalese in esame.

Secondo la Corte territoriale, sul rapporto di contiguità che collegava il ricorrente alla consorceria camorristica casalese, si registrava la convergenza delle prodezze dai collaboratori di giustizia Nicola Panaro, Benito Natale, Antonio Barracano e Nicola Schiavone, che riferivano delle cointeressenze economiche esistenti tra l'imputato e i vertici del sodalizio in esame.

Più precisamente, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Nicola Panaro all'udienza del 20/09/2018 venivano esaminate a pagina 39 della sentenza impugnata; le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Benito Natale all'udienza del 20/09/2018 venivano esaminate nelle pagine 38 e 39 del medesimo provvedimento decisorio; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonio Barracano all'udienza del 18/10/2018 venivano esaminate nelle pagine 42 e 43 della decisione censurata; le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Nicola Schiavone il 20/11/2018 venivano esaminate a pagina 43 dello stesso provvedimento.

In questa cornice, i resoconti dichiarativi dei collaboranti Panaro, Natale, Barracano e Schiavone venivano ritenuti convergenti senza un'analitica esposizione delle ragioni che imponevano di reputare il narrato dei prodezze estrinsecamente riscontrato sulla base dei parametri ermeneutici ai quali ci si è riferiti nel paragrafo 2 (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.), cui si deve rinviare ulteriormente, limitandosi la Corte di appello di Napoli a un'indicazione acritica delle accuse rivolte a Morico, effettuata senza l'individuazione del nucleo essenziale della loro convergenza probatoria rispetto alla posizione concorsuale dell'imputato.

Non si può, pertanto, condividere, sulla base del percorso argomentativo esposto nella sentenza impugnata, il giudizio di attendibilità estrinseca espresso dalla Corte di appello di Napoli nei confronti delle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti dell'imputato dai collaboratori di giustizia Nicola Panaro, Benito Natale, Nicola Schiavone e Antonio Barracano, che convergevano nell'affermare il rapporto di contiguità esistente tra Gianni Morico e il gruppo Zagaria, ma descrivevano tale apporto concorsuale in termini, all'apparenza, non sovrapponibili, non essendo sufficiente, a tal fine, i riferimenti alle generiche cointeressenze economiche esistenti tra il ricorrente e alcuni esponenti del sodalizio casalese.

Deve, invero, rilevarsi che il nucleo essenziale del giudizio di convergenza probatoria delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti in esame sulla posizione di Morico sembra essere costituito dai riferimenti effettuati dai

propalanti al ruolo di soggetto che si prestava al "cambio di assegni" che gli venivano corrisposti dai componenti della consortereria casalese, su, cui tra l'altro, si soffermavano i collaboranti Natale, Schiavone e Barracano. Tale ruolo, peraltro, sembrerebbe corroborato dagli esiti della perquisizione eseguita nel corso delle indagini preliminari presso gli uffici della ditta "Morico & Morico", dove venivano rinvenute le copie di numerosi assegni bancari, ricevuti da Armando Diana - il nipote di Elio Diana - quale corrispettivo di forniture di prodotti alimentari.

Tuttavia, gli esiti di tale perquisizione non venivano correlati alle dichiarazioni rese dai collaboranti Natale, Schiavone e Barracano, limitandosi la Corte territoriale ad affermarne la pertinenza probatoria rispetto al loro narrato, richiamato genericamente e senza alcuna specificazione della natura dei rapporti esistenti tra Gianni Morico, Elio Diana e Armando Diana, che avrebbe dovuto essere valutata alla luce della posizione imprenditoriale del ricorrente, che appariva indispensabile per la ricostruzione delle cointeressenze economiche esistenti tra tali soggetti e della loro rilevanza funzionale e concorsuale.

Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Napoli nel formulare il giudizio di responsabilità penale nei confronti di Gianni Morico non appare supportato dalle emergenze probatorie e risulta disarmonico rispetto alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo espliciti un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01).

Non può, del resto, non rilevarsi che la disciplina del concorso esterno in un'associazione di tipo mafioso, la cui applicazione nei confronti dell'imputato Gianni Morico postulava la rivalutazione complessiva del suo ruolo concorsuale e del contributo prestatato alla consortereria casalese, si presta a inquadrare il comportamento criminoso di «un soggetto non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'*affectio societatis* [...], fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione [...] e sia

comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, cit.).

Questo compendio probatorio, dunque, così come prospettato dalla Corte territoriale, non appare univocamente orientato nella direzione posta dalla decisione impugnata a fondamento del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti del ricorrente, che dovrà essere riformulato, enucleando il ruolo concorsuale svolto da Morico e i soggetti attraverso cui i suoi contributi si concretizzavano, che dovranno essere correlati alle dichiarazioni rese dai collaboranti Panaro, Natale, Barracano e Schiavone, nel contesto consortile nel quale gravitava l'imputato e alla luce dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2.

Si aggiunga che l'affermazione della collusione imprenditoriale esistente tra Morico e la consortereria casalese, così come contestata all'imputato al capo 3, postulava un ulteriore accertamento, di cui dovrà farsi carico la Corte di appello di Napoli, finalizzato a verificare l'esistenza di un rapporto di contiguità fondato non sulla generica disponibilità di Morico, ma connotato da specifici e reciproci vantaggi, afferenti al segmento economico nel quale era presente il ricorrente. Tale verifica, nel giudizio di rinvio, dovrà essere compiuta nel rispetto della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, deve ritenersi "colluso" l'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità» (Sez. 3, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 256740-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683-01).

In questa rivisitata cornice, il Giudice del rinvio dovrà ulteriormente correlare gli elementi probatori richiamati e le ulteriori fonti di prova, eventualmente ritenute rilevanti, agli esiti delle intercettazioni, telefoniche e ambientali, acquisite nel corso delle indagini preliminari, allo scopo di verificare se il contenuto di tali captazioni corrobori le accuse dei collaboranti sul ruolo concorsuale svolto da Morico, preventivamente definito nel rispetto dei parametri ermeneutici indicati da questa Corte. Tale correlazione dovrà essere effettuata alla luce del nucleo essenziale del materiale probatorio costituito dalle captazioni in questione, rappresentato, secondo quanto affermato nella sentenza impugnata, dall'intercettazione ambientale n. 535 del 09/07/2014, registrata all'interno degli uffici della ditta "Morico & Morico", citata a pagina 14; dall'intercettazione ambientale n. 1207 del 06/08/2014, registrata nei medesimi

luoghi, citata a pagina 14; dall'intercettazione telefonica n. 22132 del 30/08/2014, registrata tra Gianni Morico e Armando Diana, citata a pagina 43; dall'intercettazione telefonica n. 9814, captata sull'utenza cellulare di Armando Diana, citata a pagina 43.

Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso, dalla quale discende l'annullamento della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

5.3. Resta assorbita nella doglianza oggetto di accoglimento la residua censura, proposta quale terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 133 e 62-*bis* cod. pen., in relazione alla legge 27 maggio 2015, n. 69, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaurientemente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a Gianni Morico, nel quantificare il quale non si era considerato che la condotta illecita dell'imputato si arrestava al 2010, a un'epoca antecedente alla disciplina applicatagli, per effetto della quale era stata comminata al ricorrente una pena erroneamente quantificata in sei anni e otto mesi di reclusione.

Non può, in proposito, non rilevarsi che le censure difensive relative all'incongruità del giudizio dosimetrico effettuato dalla Corte di appello di Napoli nei confronti dell'imputato Gianni Morico postulano la sua responsabilità per il reato di cui al capo 3, che, per le ragioni che si sono esposte nel paragrafo precedente, non può essere affermata sulla base del percorso argomentativo posto a fondamento della sentenza impugnata.

5.4. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono di ribadire la fondatezza del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato Gianni Morico, cui consegue il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

6. Dalle considerazioni che si sono esposte nei paragrafi precedenti discendono conclusivamente le seguenti statuizioni processuali.

Deve, innanzitutto, disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, in relazione all'imputato Gianni Morico, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Deve, inoltre, disporsi l'annullamento della medesima sentenza in relazione all'imputato Pasquale Fontana, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con il conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Nel resto, il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato Fontana deve essere rigettato.

Consegue a tali statuizioni, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza impugnata, in ordine all'affermazione della responsabilità penale di Pasquale Fontana.

Deve, infine, essere rigettato il ricorso dell'imputato Nicola Del Villano, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in relazione all'imputato Morico Gianni, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Annulla la medesima sentenza in relazione all'imputato Fontana Pasquale limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso di Fontana Pasquale.


Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di Fontana Pasquale.

Rigetta il ricorso di Del Villano Nicola e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 07/07/2020.


Il Consigliere estensore

Alessandro Centonze



Il Presidente

Giuseppe Santalucia



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, li 21 LUG. 2020